



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Sezione prima

Riunita in Camera di Consiglio in persona di:
dr. Vincenzo Colarieti, Presidente
dr. Manila Salvà, Consigliere
avv. Francesco Iaderosa, Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da [redacted]
con l'avvocato Dora Zappia ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Trieste via Crispi n. 4

APPELLANTE

ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art 74 DPR
115/2002

contro

MINISTERO DELL'INTERNO E COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROFEZIONE INTERNAZIONALE DI
GORIZIA, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo
difende ex lege,

APPELLATO

Con l'intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott. P.
Cameran il quale, con nota depositata in data 7 novembre 2016
ha così concluso: "chiede che codesta Corte d'appello
modificando il provvedimento impugnato, accolga la domanda
subordinata di riconoscimento di un permesso di soggiorno ex
art. 5 co. 5 D.Lgs. 286/98"

Oggetto: riforma della ordinanza del Tribunale di Trieste nel
giudizio avente numero RG 1412/2015 depositata in data 7
gennaio 2016, n. rep. 26/2016.

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 8 novembre
2016 e decisa nella camera di consiglio di data 14 febbraio 2017
sulle seguenti:

234/2017 SENT.
N. 38/16 R.G.
N. 909/17 CRON.
N. 207/17 REP.

OSCE TO:
ALTRI ISTITUTI E
CECIS SPECIALI

ANNULLAZIONE:
AI SENSI
DELL'ART. 52,
COMMA 5, D. LGS.
198/2002, IN CASO
DI DIFFUSIONE
DELLA PRESENTE
SENTENZA /
PROVVEDIMENTO
SI DEVONO
OMETTERE LE
GENERALITA' E
GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI
DELLE PARTI /
DEI MINORI
Trasla
05 APR. 2017
IL FUNZ. GIUD.
x [signature]

[signature]



Conclusioni

Il procuratore dell'appellante ha così concluso: *"voglia codesta Corte d'appello accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al sig. Jemika Madi; in via subordinata voglia codesta Corte d'appello accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. Jemika Madi"*

Il procuratore dell'appellato ha così concluso: *"previo rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente RG 1412/2015 resa in data 07.01.2016; spese, diritti e onorari integralmente rifiusi"*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda avanzata in sede amministrativa in data 1 dicembre 2014,

il cittadino del Mali originario del villaggio di Djanguirdè situato nella regione di Kayes, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale. Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia in data 1 aprile 2015, il richiedente narrava di provenire da una famiglia contadina e di non essere scolarizzato; affermava ancora di essere sposato e di avere due figli che continuano a vivere nel villaggio di Djanguirdè.

L'odierno appellante raccontava di essere dovuto fuggire dal Mali poiché il padre, in ottemperanza ad un rito tribale denominato "bolli", lo doveva sacrificare così come voluto dal consiglio degli anziani del villaggio; narrava che tali sacrifici umani avvenivano in modo occulto ed erano perpetrati dal consiglio degli anziani anche se poi le morti che ne derivavano venivano fatte passare come morti naturali.

Una volta saputo di essere stato scelto dal padre per essere sacrificato, fuggì dal paese e dopo varie vicissitudini approdò in Italia.

Con delibera adottata all'esito dell'ascolto in data 1 aprile 2015, l'organo amministrativo respingeva la domanda del richiedente; con ricorso, ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 e 702 bis c.p.c., depositato in data 5 maggio 2015,

impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia. A sostegno della domanda di riforma ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando l'esistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria, e ciò in ragione sia della sua peculiare situazione personale che lo costrinse alla fuga, sia a causa della violenza indiscriminata che dilania il Mali caratterizzato da un profondo conflitto armato ancora in essere, nonché i presupposti quantomeno per un permesso per ragioni umanitarie; affermava ancora l'erronea



valutazione da parte della Commissione dell'effettiva situazione socio politica del paese dal quale proveniva.

Con comparsa datata 13 maggio 2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale di Trieste, all'esito dell'audizione del richiedente, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 7 gennaio 2016, rigettava le domande del ricorrente non riconoscendogli alcuna forma di protezione internazionale.

A fondamento della decisione il Tribunale poneva l'insussistenza di una situazione di persecuzione in capo al richiedente il cui narrato riteneva ancora non credibile e non provato e quindi non meritevole di alcuna forma di protezione internazionale ciò anche alla luce delle informazioni sulla situazione generale del paese di provenienza.

Con atto di citazione 13 gennaio 2016, appellava la predetta ordinanza chiedendone la riforma, con espressa richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria. Poneva a fondamento della richiesta di riforma l'erronea ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di primo grado e la illegittima applicazione dei principi regolanti l'istituto della protezione internazionale con riguardo anche ai principi sull'onere della prova in suddetta materia.

Addebitava inoltre al ragionamento del Tribunale la mancanza di ogni indagine sulla situazione generale del Paese, elemento indispensabile per procedere al raffronto fra il vissuto narrato dal cittadino straniero e il contesto socio culturale nel quale il racconto era inserito.

Con ordinanza 3 maggio 2016 il Collegio disponeva l'acquisizione, presso la Commissione Nazionale Asilo, di informazioni aggiornate ex art 8 D. Lgs. n 25 del 2008, sulla situazione del Mali con particolare riferimento alla regione di provenienza dell'appellante ed all'esistenza di riti tribali implicanti sacrifici umani.

La causa era decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017 sulle conclusioni prese all'udienza del giorno 8 novembre 2016.

§ MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante si duole della errata valutazione operata dal Tribunale in merito alla situazione del paese di origine, valutazione che l'appellante ritiene non conforme alla reale situazione socio politica attuale del Mali ed in particolare della zona da cui proveniva; ritiene ancora l'appellante che sia errato il giudizio di non credibilità



Registrato il: 10/04/2017 n.1301/2017 importo 200,00

operato dal Tribunale rispetto alle dichiarazioni rese dall'appellante avanti la Commissione prima e poi ribadite in sede di audizione.

Si duole infine l'appellante dell'errata applicazione fatta dal Tribunale dei principi che, in detta materia, regolano l'onere della prova ed in particolare della necessaria cooperazione da parte dell'organo giudicante.

L'appellante censura inoltre la sentenza gravata anche nella parte in cui ha negato il riconoscimento del permesso per ragioni umanitarie; ritiene sul punto che la sentenza sia carente di motivazione e non abbia preso in esame la documentazione dimessa con la memoria del 4 novembre 2015 con cui venne prodotto il contratto di tirocinio del richiedente.

La prima censura attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; per colmare le lacune istruttorie ed in attuazione del principio di cooperazione, questa Corte, con l'ordinanza 3 maggio 2016, ha disposto l'acquisizione di rapporti COI aggiornati; ora le informazioni acquisite descrivono, il Mali come uno degli stati più poveri al mondo in cui il 50% dei cittadini vive al di sotto della linea internazionale di povertà con 1,25 dollari al giorno.

I maggiori problemi di sicurezza vengono riscontrati nella zone nord del paese in cui vi sono stati violenti scontri tra ribelli del Coordinamento dei movimenti dell'Azawad e le forze di pace della Nazioni Unite; risulta ancora che un accordo di pace venne firmato nel maggio del 2015 tra le forze governative e diverse milizie a fazioni ribelli.

Si legge ancora nel rapporto che nonostante gli sforzi tesi alla pace, vi è stato un aumento del numero e della diffusione geografica della azioni da parte di estremisti e gruppi terroristici e di reti criminali organizzate; tale *escalation* di violenza ha caratterizzato soprattutto le regioni del nord ed solo in parte anche Bamako, capitale del Mali.

Sempre nel documento COI (risalente al giugno 2016 e quindi certamente recente) si legge che *"il clima di rispetto dei diritti umani in Mali è peggiorato a causa di un significativo aumento delle violenze ed un marcato deteriorarsi della sicurezza...gli attacchi e le violenze si sono diffusi progressivamente dal nord in diverse regioni meridionali e nella capitale Bamako. Nel corso del 2015 ci sono stati frequenti eventi di banditismo e criminalità rampante; scontro tra gruppi armati; attacchi fatali da parte di gruppi armati islamici contro operatori della forza di pace della Nazioni Unite, le forze di governo maliane e contro i civili"*



Si legge peraltro che la situazione del Mali presenta caratteristiche peculiari a seconda della zona di provenienza e non risulta che le regioni situate ad ovest, tra cui quella di provenienza dell'appellante, siano tra le zone segnate da violenza generalizzata.

In questo contesto socio politico va inserito il narrato dell'appellante, che quand'anche ritenuto veritiero, resta del tutto estraneo ed avulso dal contesto socio politico che caratterizza il Mali e più specificatamente la regione dalla quale proviene l'appellante stesso.

Questa Corte ha però assunto informazioni anche sull'esistenza di eventuali riti tribali che comportino sacrifici umani per meglio contestualizzare il vissuto dell'appellante nell'ambito del suo paese di origine; il rapporto COI sul punto non nega l'esistenza, soprattutto nei rituali islamici, di ipotesi sacrificali anche umane pur indicando tra le principali vittime di tali sacrifici i "garibout" e cioè gli allievi delle scuole coraniche informali che spesso vengono offerti in sacrificio dai loro stessi maestri. Altre fonti riportate sempre nel rapporto COI affermano l'esistenza di pratiche di magia e stregoneria e crimini a sfondo rituale che vedono quali oggetti sacrificali soprattutto i bambini e cioè le creature più fragili ed innocenti; si afferma ancora, in altro rapporto seppur datato, che esista un vero timore da parte di donne bambini e creature meno protette, ogni qual volta eventi rilevanti come cerimonie di iniziazione o elezioni abbiano luogo in Mali.

Ora la protezione sussidiaria è normativamente prevista dall'art. 2 lett. g. del d.lgs. n. 251/2007; la stessa può essere riconosciuta *"al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*; ed il danno grave viene così definito dall'art. 14 di detto decreto legislativo: *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

Ciò che va indagato al fini della valutazione della fondatezza del motivo d'appello è pertanto la reale situazione nella regione di provenienza dell'appellato che deve però



essere rapportata al vissuto dell'appellante stesso; l'episodio di violenza narrato dall'appellato non è inverosimile ove contestualizzato nella situazione sopra descritta dal rapporto COI. L'appellante si è visto comprensibilmente perduto di fronte alla reale possibilità di essere sacrificato dal padre con il consenso del consiglio degli anziani del villaggio tanto da preferire fuggire per la convinzione, non irrazionale ed anzi tuttora plausibile, della sua morte certa. Il timore espresso dal richiedente non è infondato ed è tuttora attuale viste le risultanze del rapporto COI.

Sussistono pertanto i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 251/2007: ogni altra questione resta assorbita.

Le spese non possono che essere compensate perché l'appellante soccombente è stato ammesso, con separato decreto, al beneficio dell'anticipazione delle spese a carico della collettività, così come non può essere applicato l'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. art 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e succ. mod.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente numero 1412/2015 resa in data 07.01.2016, n. rep.26/2016, così decide:

- 1) Accoglie l'appello ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente numero RG 1412/2015 resa in data 07.01.2016, n. rep.26/2016, concede a _____ la protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs 251/2007;
- 2) Nulla per le spese;
- 3) Preso atto della domanda di liquidazione del compenso, avanzata in data 7 novembre 2016 riserva il provvedimento a separato decreto depositato contestualmente con la sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 14 febbraio 2017.

Il Giudice ausiliario

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone
[Handwritten signature]

05 APR. 2017

Depositate in Cancelleria il _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone
[Handwritten signature]

